

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 25/2014

del 4 luglio 2014

- 1) Nuovo procedimento di sequestro conservativo sui conti bancari: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento UE n. 665/2014
- 2) CRR: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento UE di esecuzione n. 680/2014
- 3) MIFID II: l'ESMA pubblica una guida per gli investitori al dettaglio
- 4) AIFMD: aggiornate le Q&A dell'ESMA
- 5) Credito al consumo: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo (Decreto Ministeriale del 19 maggio 2014, n.95)
- 6) Flussi documentali: Consob ha pubblicato il nuovo manuale di gestione dei flussi
- 7) Borsa Italiana: modificate le Istruzioni al Regolamento dei Mercati

1) NUOVO PROCEDIMENTO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO SUI CONTI BANCARI: PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IL REGOLAMENTO UE N. 665/2014

In data 27 giugno 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento UE n. 665/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per la ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.

Lo scopo del Regolamento, esplicitato all'art. 1, e consiste nell'impedire che la successiva esecuzione del credito vantato dal soggetto che abbia ottenuto l'ordinanza sia compromessa. L'ordinanza, infatti, impedisce al debitore di trasferire, prelevare e comunque di disporre, anche tramite un delegato, delle somme detenute nel conto bancario fino a concorrenza dell'importo specificato nell'ordinanza.

Il Regolamento si applica soltanto ai casi transnazionali definiti dall'art. 3, cioè quando l'autorità giudiziaria è ubicata in uno Stato membro e il conto bancario è tenuto in un altro Stato membro, nonché quando il creditore è domiciliato in uno Stato membro mentre il conto bancario è tenuto in un altro Stato membro.

In ogni caso il Regolamento non si applica, tra l'altro, ai conti bancari che sono esenti da sequestro conservativo secondo la legge interna allo Stato membro, ai conti bancari detenuti da o presso banche centrali che agiscono in veste di autorità monetarie, nonché per i crediti vantati verso un debitore nei cui confronti sia già stato aperto un procedimento fallimentare o affine (art. 2).

Resta ferma la possibilità per il creditore di avvalersi dei procedimenti di sequestro conservativo previsti dalla legge interna al proprio Stato membro.

Il Regolamento entrerà in vigore in data 18 gennaio 2017, salvo l'art. 50 - relativo alle informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri alla Commissione Europea - che si applica a decorrere dal 18 luglio 2016.

2) CRR: PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IL REGOLAMENTO UE DI ESECUZIONE N. 680/2014

In data 28 giugno 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento UE di esecuzione n. 680/2014 del 16 aprile 2014 della Commissione che stabilisce norme tecniche

di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (CRR).

L'art. 1 del Regolamento stabilisce gli ambiti di applicazione degli obblighi uniformi di segnalazione da effettuare alle autorità competenti:

- i. i requisiti di fondi propri e le informazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- ii. le perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- iii. le grandi esposizioni e le altre maggiori esposizioni ai sensi dell'articolo 394, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- iv. il coefficiente di leva finanziaria ai sensi dell'articolo 430 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- v. i requisiti in materia di copertura della liquidità e i requisiti di finanziamento stabile ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014, con l'eccezione degli articoli 9, 10 e 11, in materia di schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti le informazioni finanziarie su base consolidata, che si applicano a decorrere dal 1 luglio 2014, e dell'articolo 15, in materia di schema e frequenza per le segnalazioni riguardanti il requisito in materia di copertura della liquidità, che si applica a decorrere dal 1 marzo 2014.

3) MIFID II: L'ESMA PUBBLICA UNA GUIDA PER GLI INVESTITORI AL DETTAGLIO

In data 1 luglio 2014 l'ESMA ha pubblicato una breve guida diretta agli investitori al dettaglio chiarendo alcuni aspetti relativi alle modifiche apportate dalla Direttiva 2014/65/UE (MIFID II) e dal Regolamento (UE) 600/2014 (MIFIR), chiarendo in particolare le conseguenze che queste avranno sugli investitori al dettaglio. L'ESMA ha colto l'occasione per sottolineare come le disposizioni del pacchetto normativo MIFID II e MIFIR entreranno in vigore nel corso dei prossimi anni.

Nello specifico la guida pubblicata dall'ESMA si focalizza sulle modifiche inerenti:

- le commissioni ed altri benefici monetari previsti a favore degli intermediari;
- le condizioni che gli intermediari dovranno rispettare nel fornire il servizio di consulenza finanziaria;
- i controlli che dovranno essere effettuati sui prodotti che gli intermediari potranno offrire agli investitori al dettaglio;
- le tutele relative ai prodotti finanziari di proprietà dei clienti e detenuti dagli intermediari;
- i nuovi poteri riconosciuti in capo alle autorità di regolamentazione diretti ad impedire la vendita di prodotti non conformi alle disposizioni normative;
- le informazioni che le imprese di investimento dovranno necessariamente fornire agli investitori al dettaglio prima che questi investano in strumenti finanziari o stipolino contratti di consulenza.

4) AIFMD: AGGIORNATE LE Q&A DELL'ESMA

In data 27 giugno 2014 l'ESMA ha pubblicato un aggiornamento alle Questions & Answers (Q&A) inerenti l'applicazione della Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD).

Nello specifico i nuovi quesiti riguardano:

- le pratiche di remunerazione che devono essere adottate dai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA);
- gli obblighi di segnalazione alle autorità competenti;
- le comunicazioni dovute da parte dei GEFIA;
- la prestazione da parte dei GEFIA di servizi di investimento.

5) CREDITO AL CONSUMO: PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

In data 1 luglio 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 19 maggio 2014 n. 95, contenente il regolamento recante le norme di attuazione del decreto legislativo n. 64 del 2011 (che contiene modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010) e in particolare dell'art. 30-octies, comma 1, in materia di istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo (con specifico riferimento al furto d'identità).

Il regolamento ha ad oggetto (art. 2) la disciplina esecutiva ed attuativa del sistema di prevenzione delle frodi di cui all'articolo 30-ter del decreto legislativo.

In particolare il decreto disciplina *“la struttura del sistema di prevenzione, le tipologie dei dati trattati, le modalità di collegamento dell'archivio informatizzato con le banche dati, le fasi che caratterizzano la procedura di riscontro, nonché la misura della contribuzione a carico degli aderenti diretti, i criteri di determinazione e le relative modalità di riscossione della medesima”*.

Il sistema di prevenzione è stato istituito all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di rendere possibile la verifica dell'autenticità dei dati riportati all'interno della documentazione che, ai sensi dell'art. 30-ter, commi 7 e 7-bis del decreto legislativo, le persone fisiche sono tenute a fornire.

6) FLUSSI DOCUMENTALI: CONSOB HA PUBBLICATO IL NUOVO MANUALE DI GESTIONE DEI FLUSSI

La Consob ha pubblicato in data 1 luglio 2014, a seguito dell'approvazione avvenuta con delibera n. 18956 del 25 giugno 2014, il Manuale di gestione dei flussi documentali con il quale da una parte viene regolato il sistema di gestione documentale per quanto concerne la fase di protocollazione della corrispondenza (che ricomprende la corrispondenza in ingresso, quella in uscita ed anche quella interna) e, dall'altra, vengono rappresentate agli utenti Consob ma anche ai soggetti esterni, che si trovano ad interagire con essa a diverso titolo, le funzionalità disponibili.

Nello specifico il Manuale regola: (i) il trasferimento dei flussi cartacei verso quelli digitali (in via transitoria, il rapporto tra i flussi cartacei e il protocollo informatico), i gradi di esecuzione, le modalità di controllo dei processi e delle azioni amministrative, le responsabilità; (ii) l'impiego del Titolare di classificazione e del massimario di selezione e di scarto; (iii) i canali di accesso alle informazioni da parte di coloro che ne hanno titolo ed interesse, in attuazione del principio di trasparenza operante nell'ambito dell'azione amministrativa.

Il Manuale è stato pensato non solo per gli operatori di protocollo ma, più in generale, anche per tutti i dipendenti e per i soggetti esterni che si trovano a doversi relazionare con la Consob.

7) BORSA ITALIANA: MODIFICATE LE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI

Con avviso n. 12436 del 3 luglio 2014 Borsa Italiana ha reso noto che il 16 maggio 2014 sono state approvate le modifiche alle Istruzioni del Regolamento dei Mercati relative al mercato IDEM. Tali modifiche sono state approvate anche dalla Consob con lettera del 26 giugno 2014.

Più in dettaglio, le principali modifiche hanno avuto ad oggetto:

- i. l'introduzione delle scadenze disponibili di negoziazione degli *stock future* su azioni fino ad un orizzonte temporale di 3 anni;
- ii. la revisione delle regole di rettifica per *stock option* e *stock futures* in caso di offerta pubblica totalitaria, che ora prevede che la chiusura delle posizioni con *cash settlement* abbia luogo in tutti i casi in cui l'offerta porti l'offerente a detenere una partecipazione eccedente il 90% sottostante;
- iii. l'introduzione della facoltà per Borsa Italiana di provvedere alla cancellazione delle serie per le quali l'*open interest* è nullo e dell'opzione put o call, corrispondente per scadenza e prezzo di esercizio, che abbia *open interest* nullo;
- iv. con riguardo al segmento IDEX, contratti futures su energia elettrica, viene previsto che (a) in ciascuna seduta di negoziazione siano contemporaneamente negoziate due scadenze annuali del contratto future; (b) l'ammissione del nuovo contratto annuale avvenga dopo l'ultimo giorno di negoziazione di un contratto annuale (e non più il primo giorno di borsa parte dal mese di settembre).

Le modifiche illustrate nel suddetto avviso entreranno in vigore il 21 luglio 2014.

A seguito dell'entrata in vigore di queste modifiche si è reso necessario aggiornare anche il Manuale delle *Corporate Action*; al riguardo, si rimanda all'avviso n. 12437 pubblicato il 3 luglio 2014 sul sito di Borsa Italiana.